



**COMUNE DI LESA
PROVINCIA DI NOVARA**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2012

INDICE

- Art. 1 - Funzione del patrocinio
- Art. 2 – Limitazioni nell'ambito di applicazione
- Art. 3 - Procedimento
- Art. 4 – Concessione
- Art. 5 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio
- Art. 6 - Obblighi dei patrocinati
- Art. 7 – Registro dei patrocini

Art. 1 - Funzione del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Lesa nei confronti di iniziative ritenute meritevoli. In particolari casi, insieme al patrocinio potrà essere concesso l'utilizzo gratuito di immobili comunali.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
5. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui al punto 4 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 2 – Limitazioni nell'ambito di applicazione

L'amministrazione non concede patrocini per iniziative di carattere partitico.

Art. 3 - Procedimento

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda agli uffici competenti con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla L. 7.8.1990, n.241 e ss.mm.

Art. 4 – Concessione

La concessione del patrocinio del Comune di Lesa avviene con Decreto del Sindaco, il quale acquisisce il parere dell'Assessore competente per materia.

Art. 5 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo promozionale del Comune.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.
3. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica - finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

Art. 6 - Obblighi dei patrocinati

Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso agli uffici comunali competenti.

Art. 7 – Registro dei patrocini

Viene istituito il registro dei patrocini, sul quale andranno annotati cronologicamente, a far data di entrata in vigore di questo regolamento, tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.